

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE DIRITTI
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L.vo 196/03



2401/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

interdizione

R.G.N. 3433/2014

Cron. *2401*

Rep. */*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FABRIZIO FORTE - Presidente - Ud. 11/11/2014
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere - PU
- Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere -

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 dlgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3433-2014 proposto da:

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

presso l'avvocato che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2014

contro

1887

elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA presso lo

& ASSOCIATI, rappresentato e difeso
dall'avvocato giusta procura a
margine del controricorso;

- **controricorrente** -

contro


- **intimato** -

avverso la sentenza n. 5760/2013 della CORTE
D'APPELLO di epositata il 25/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/11/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
ACIERNO;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato
che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, su ricorso proposto dal tutore, revocava l'interdizione di _____ ritenendo più adeguata la misura dell'amministrazione di sostegno.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la sorella del _____ rilevando preliminarmente di non aver ricevuto la notifica del ricorso e, conseguentemente, di non aver potuto riferire informazioni rilevanti ai fini della decisione ex art. 429 cod. civ.; di opporsi alla revoca dal momento che l'amministrazione di sostegno non era misura adeguata a tutelare gli interessi economici dell'interdetto comproprietario unitamente a lei di un ingente patrimonio immobiliare del valore di diversi milioni di euro; di ritenere necessaria consulenza medico legale psichiatrica nonché prova testimoniale e di ritenere invalida la costituzione del _____

La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione sulla base delle seguenti argomentazioni :

nel giudizio d'interdizione ed inabilitazione i parenti e gli affini che a norma dell'art. 712 cod. proc. civ. devono essere indicati nel ricorso non hanno la veste di parti in senso tecnico giuridico ma sono esclusivamente "fonti d'informazioni". Pertanto la mancata notifica ad esse non determina alcuna nullità e può costituire motivo

d'impugnazione solo se concerne un congiunto in grado di fornire informazioni tali da far decidere il giudizio diversamente. La loro mancata audizione, peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità è sanabile mediante audizione.

Nella specie il tutore aveva informato il legale della . Quest'ultimo aveva comunicato che non poteva essere presente per motivi personali. Peraltro informazioni sulle condizioni di vita e la salute psicofisica dell'interdetto sono state assunte dal Tribunale attraverso vari informatori in contatto con esso perché operanti nel consultorio presso il quale il presta opera di volontariato. L'audizione della sorella poteva, pertanto, ritenersi superflua a causa della mancanza di rapporti da molti anni tra i due fratelli.

La procura rilasciata dal al proprio difensore doveva ritenersi valida in quanto ex art. 716 cod. proc. civ. richiamato dall'art. 720 cod. proc. civ. l'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio da soli anche nelle impugnazioni ed anche se è stato nominato il tutore. La capacità di agire e contraddire è conservata ai fini della difesa del proprio status.

L'interdizione, dall'introduzione dell'amministrazione di sostegno ha carattere residuale. La scelta tra le misure deve fondarsi sul criterio della maggiore adeguatezza della


misura adottata rispetto alle concrete esigenze del caso specifico. Nella specie, l'amministrazione di sostegno è la misura più adeguata in quanto la patologia psichica del non gli impedisce di compiere gli atti legati alla propria autonomia quotidiana, mentre senz'altro è necessario un sostegno per l'amministrazione del patrimonio immobiliare in comunione con la sorella. Non può configurarsi un'abituale infermità di mente in quanto alla luce delle relazioni tecniche in atti la patologia sofferta non ne compromette le facoltà intellettuali e cognitive, anzi tali facoltà sono superiori alla norma salva la necessità di un aiuto psicologico per i momenti di crisi. Infine da parte del c'è consapevolezza del proprio disturbo, così dimostrando contatto con la realtà e senso critico. Peraltro dalla relazione dello psichiatra è emerso che la maggiore autonomia e libertà concessagli dai giudici ha determinato un netto miglioramento della sua condizione esistenziale. L'audizione è stata infine adeguata alle domande con illustrazione chiara dei dissidi con la sorella.

La misura dell'interdizione è in conclusione nettamente eccedente le esigenze di tutela personale e patrimoniale del essendo misura adeguata l'amministrazione di sostegno.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso
affidandosi a quattro motivi. Ha resistito con
controricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 429, 712 e 713 cod. civ. per non avere la Corte d'Appello valutato la l'omessa notifica del decreto di fissazione d'udienza alla ricorrente e la conseguente sua mancata audizione nel giudizio di primo grado. Al riguardo deve osservarsi che secondo il costante orientamento di questa Corte e come già correttamente evidenziato dalla Corte d'Appello, nel giudizio d'interdizione (e, conseguentemente in quello che abbia ad oggetto la revoca di essa) i parenti e gli affini non sono parti necessarie del procedimento (Cass. 15346 del 2000; con riferimento al procedimento rivolto alla nomina dell'amministrazione di sostegno Cass.14190 del 2013). Una volta che ad essi sia stato notificato il ricorso medesimo, la loro concreta partecipazione è condizionata dall'apporto informativo che essi possono fornire. Non essendo contestato che il ricorso del tutore sia stato notificato alla ricorrente la mancata notifica formale dell'udienza di comparizione, peraltro comunicatale (anche tale circostanza non è contestata) non ha determinato nessun vulnus nel diritto di difesa della ricorrente nei gradi di merito, essendo la medesima



integralmente in condizioni d'indicare le ragioni ostative alla revoca della misura. Deve osservarsi al riguardo che la dedotta lesione del diritto di partecipare all'udienza di comparizione non è accompagnata dall'indicazione specifica del deficit informativo che a tale carenza dovrebbe ricondursi né vengono dedotti fatti specifici ed informazioni contrastanti rispetto a quelle acquisite nel processo. La parte ricorrente si limita ad affermare che doveva essere sentita perché in possesso delle informazioni necessarie senza allegarne il contenuto. Infine non è stato dedotto di aver chiesto di essere sentita, di aver allegato documentazione o di aver formulato dedotte istanze istruttorie.

Nel secondo motivo viene dedotto, sotto il profilo del vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. l'omessa motivazione in ordine al mancato espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. Al riguardo deve osservarsi che nella penultima pagina della motivazione della sentenza impugnata la Corte territoriale dà ampio riscontro dei molteplici elementi di valutazione della condizione del , riferendosi a consulenze psichiatriche e psicologiche, a diagnosi condivise, all'osservazione diretta e continuativa degli informatori ed infine all'esame diretto dell'interdetto. La valutazione di completezza di tale quadro ampiamente argomentata dalla Corte costituisce un'adeguata motivazione

al mancato esercizio di un potere discrezionale evidentemente ritenuto superfluo.

Nel terzo motivo viene dedotta l'inammissibilità della costituzione del [redacted] per mezzo di proprio difensore. La censura presenta un profilo d'inammissibilità del difetto d'interesse essendo comunque il ricorso per revoca dell'interdizione stato proposto dal tutore. Essa è, tuttavia, da esaminare quanto meno ai fini del regime delle spese di lite di questo procedimento e deve ritenersi anche manifestamente infondato, potendo l'interdetto come sottolineato dalla Corte d'Appello stare in giudizio per difendere la pienezza della sua capacità e del suo status, ex art. 716 richiamato dall'art. 720 cod. proc. civ. Il principio è stato reiteratamente affermato in tema di capacità processuale dell'interdicendo anche dopo la nomina del tutore provvisorio (Cass.14866 del 2000) ma non può che applicarsi anche in tema di revoca sia per il già indicato rinvio contenuto nella norma relativa alla revoca (art. 720 cod. proc. civ.) alla disciplina processuale relativa alla dichiarazione d'interdizione ed inabilitazione, la quale contiene anche l'art. 716 cod. proc. civ. che regola la capacità processuale dell'interdicendo, sia perché anche nel giudizio di revoca opera il principio secondo il quale l'interdicendo o l'interdetto hanno sempre il diritto di difendere la

conservazione o il ripristino integrale della propria capacità di agire.

Nel quarto motivo viene censurata ex art. 360 n.5 cod. proc. civ. l'omessa od insufficiente valutazione del patrimonio indiviso del _____ e della ricorrente. La censura mira ad un'inammissibile riesame del merito dal momento che la Corte territoriale ha esaurientemente spiegato perché la misura dell'amministrazione di sostegno costituisce idoneo strumento per la tutela anche dei profili patrimoniali.

Il ricorso in conclusione deve essere respinto con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte,

rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in favore della parte controricorrente in E 3000 per compensi; E 200 per esborsi oltre il 10% per spese forfettarie ed accessori di legge.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso nella camera di consiglio dell'11 novembre 2014

Il Presidente

(Dr. Fabrizio Forte)




Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO



Il giudice est.

(Dr.ssa Maria Acierno)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 9 FEB. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

